



Protocolli nn. 15 e 16 recanti emendamenti alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

A.C. 1124

Nota di verifica n. 245
8 settembre 2020

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	1124
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 24 giugno 2013, e del Protocollo n. 16 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013
Relatore per la Commissione di merito:	Giuliano per la II Commissione; Ehm per la III Commissione
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	No
Commissioni competenti:	II Giustizia, III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica e l'esecuzione del Protocollo n. 15 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Il disegno di legge nel testo originario concerneva la ratifica e l'esecuzione dei Protocolli n. 15 e n. 16 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Durante l'esame parlamentare è stato modificato il testo che ora riguarda soltanto il Protocollo n. 15. La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento (volto alla ratifica di entrambi i Protocolli) risulta conseguentemente tuttora utilizzabile per la verifica delle quantificazioni.

Il disegno di legge nel testo originario riproduceva la proposta di legge C. 2801, della XVII legislatura, esaminata dalla Camera e trasmessa al Senato ma non approvata in via definitiva prima della conclusione della legislatura.

Nella scorsa legislatura, nell'esame presso la V Commissione (Bilancio) il rappresentante del Governo, attesa l'insussistenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concordò con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore; la Commissione espresse dunque parere favorevole (seduta del 9 maggio 2017).

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del Protocollo n. 15 che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
Il Protocollo modifica la procedura davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, prevedendo, tra l'altro: l'eliminazione del diritto d'opposizione	La relazione tecnica illustra le finalità del Protocollo, afferma che lo stesso ha apportato delle piccole, ma importanti, modifiche alle

<p>delle Parti per quanto concerne la rimessione alla Grande Camera ex articolo 30 (art. 3) e la riduzione, da 6 a 4 mesi, del termine, decorrente dalla pronuncia interna definitiva, entro il quale è possibile adire la Corte (art. 4).</p>	<p>procedure della Corte europea dei diritti dell'uomo, al fine di migliorarne l'efficacia e l'efficienza, e conclude che le modifiche da questo apportate alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, pur essendo fondamentali per un miglior funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e per garantire l'uniforme applicazione della Convenzione e dei suoi Protocolli, non prevedono, a carico dei Governi dei Paesi membri, alcun onere finanziario.</p>
--	--

<p>Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari</p>	<p>Elementi forniti dalla relazione tecnica</p>
<p>Articoli 1-3: prevedono l'autorizzazione alla ratifica (art. 1), l'ordine di esecuzione (art. 2) e l'entrata in vigore (art. 3).</p>	<p>La relazione tecnica afferma che il disegno di legge di ratifica non presenta alcun profilo di onerosità.</p>

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il Protocollo n. 15 apporta modifiche procedurali al funzionamento della Corte europea dei diritti dell'uomo e di quanto affermato dalla relazione tecnica.